



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 43

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Bisaglia, Brescacin, Cavinato, Cecchetto, Favero, Maino, Sandonà, Scatto, Sponda, Zecchinato, Vianello, Polato, Soranzo, Razzolini, Pavanetto e Giacomini

DELEGA AL GOVERNO PER LA PROGRESSIVA INTEGRAZIONE DI FUNZIONI TRA I CORPI DI POLIZIA LOCALE E LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E PER LA DEFINIZIONE, NELL'AMBITO DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DI UNA APPOSITA SEZIONE NEGOZIALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 28 dicembre 2023.

DELEGA AL GOVERNO PER LA PROGRESSIVA INTEGRAZIONE DI FUNZIONI TRA I CORPI DI POLIZIA LOCALE E LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E PER LA DEFINIZIONE, NELL'AMBITO DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DI UNA APPOSITA SEZIONE NEGOZIALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

R e l a z i o n e:

La presente proposta di legge nasce dalla necessità di rendere più efficienti le politiche integrate in materia di sicurezza, tenendo conto dell'evoluzione funzionale che nel corso degli ultimi anni ha interessato sempre di più le forze di polizia locale.

I profondi mutamenti che negli ultimi vent'anni hanno riguardato il tessuto sociale delle comunità urbane anche a causa delle trasformazioni economiche e delle sfide, quotidianamente poste, dai flussi migratori hanno sollevato nuove istanze di sicurezza, specie nelle medie e grandi città, che hanno finito talvolta per mutare il concetto stesso di vivibilità del contesto urbano.

Sempre più frequentemente gli operatori di polizia locale sono stati coinvolti in specifiche operazioni di sicurezza ed ordine pubblico, eseguite dalle altre Forze di polizia, tanto in situazioni estemporanee di emergenza, quanto nel contesto di più articolate ed estese programmazioni di interventi concertati con la Polizia di Stato.

Questo progressivo coinvolgimento delle forze di polizia locale in operazione previste dal comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, si è tradotto in ulteriore aumento dei rischi ai quali sono esposti quotidianamente gli agenti sul territorio.

L'evoluzione dei doveri e delle responsabilità però non ha trovato, allo stato, nonostante il reiterarsi di iniziative legislative a livello parlamentare, ivi comprese iniziative del Governo, un conseguente riscontro in sede normativa, anche al fine di un giusto riconoscimento delle aspettative dei lavoratori coinvolti.

La presente iniziativa legislativa muove quindi dal mutato contesto della nuova governance sulle politiche per la sicurezza - delineate in termini di sicurezza integrata già dal decreto legge, convertito, n. 14 del 2017 e dalle Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata previste dall'articolo 2 di detto decreto e approvate dalla Conferenza unificata in esito all'accordo ivi raggiunto il 24 gennaio 2018 - e dal presupposto del pluralismo istituzionale, e collaborazione interistituzionale, fra i diversi livelli di governo e dalla costatata necessità di perseguire un obiettivo di coordinamento sinergico fra i vari attori pubblici del sistema, beninteso nel rispetto e nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze.

In concreto trattasi di operare per sistematizzare e rendere efficienti le politiche integrate di in materia di sicurezza, muovendosi nell'alveo del perimetro costituzionale delineato dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, che declinano, come noto, i diversi ambiti e livelli di competenza legislativa: esclusiva dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica e regionale in materia di polizia amministrativa locale, lasciando spazio alla previsione, e valorizzazione, di un

intervento legislativo che valorizzi le soluzioni di coordinamento fra competenze e materie, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Carta costituzionale.

È proprio nel quadro di riferimento appena descritto che si vuole collocare la presente proposta di legge, recante una delega al Governo per intraprendere, nei limiti consentiti dall'attuale quadro di riferimento costituzionale e legislativo, un percorso di progressiva integrazione di funzioni tra i corpi di polizia locale e le forze di polizia dello Stato e per la definizione, nell'ambito del comparto Funzioni Locali, di una apposita sezione negoziale per il personale della Polizia locale, soluzione ritenuta più coerente ed adeguata rispetto a quella, pur reiteratamente prospettata ed in alcune occasioni formalmente avanzata, vuoi in sede di iniziative legislative parlamentari, vuoi in occasione di manifestazioni o scioperi degli operatori del settore, della integrazione del personale di polizia locale nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile.

Ne consegue un articolo 1 del progetto di legge recante delega al Governo ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a rendere più efficienti le politiche integrate in materia di sicurezza tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali e a valorizzare il ruolo svolto dai corpi di polizia locale.

In particolare rilevano, fra i principi e criteri direttivi della delega:

- a) la definizione di soluzioni di aggiornamento dei compiti della polizia locale distinguendo fra quelli funzionale a concorrere a garantire sicurezza delle istituzioni e dei cittadini e dei loro beni anche provvedendo alla prevenzione e alla repressione delle condotte antisociali e posti in essere in regime di forme di coinvolgimento e collaborazione con le forze di polizia dello Stato ed i compiti istituzioni tradizionali e propri delle funzioni di polizia locale risolvendosi in forme di vigilanza sulla puntuale e corretta applicazione della disciplina, anche amministrativa, nei diversi settori riconducibili alla polizia amministrativa locale;*
- b) la definizione di una nuova disciplina del rapporto di lavoro attraverso l'istituzione, nell'ambito del comparto funzioni locali, di apposite sezioni negoziali per la specifica professionalità degli operatori di polizia locale dotate di risorse proprie ivi compreso il riconoscimento di criteri generali di rappresentatività sindacale;*
- c) la definizione di soluzioni di adeguamento delle strutture e degli strumenti propri degli agenti della polizia locale a fronte della progressiva definizione di forme di concorso nell'esercizio di funzioni proprie delle forze di polizia dello Stato;*
- d) come conseguenti al nuovo assetto di funzioni e compiti della polizia locale, l'attivazione di percorsi di formazione e aggiornamento professionale, anche con il ricorso all' istituzione di scuole di formazione a livello regionale ed interregionale.*

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che gli schemi di decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri interessati e previa acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti

Parte integrante, e funzionalmente correlata, della scelta sistemica operata è la introduzione (articolo 2) di un Fondo per concorrere a finanziare

l'attuazione della delega in tema di nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale di polizia locale, che introduce, sia pure a tempo, una forma di compartecipazione del bilancio dello Stato, per consentire al sistema degli enti locali di far fronte ai maggiori oneri per trattamenti economici, diretti ed accessori.

Completa il disegno (articolo 3) la previsione dell'istituzione del Consiglio nazionale di Polizia locale, quale organismo consultivo di settore, avente sede centrale in Roma e sedi periferiche presso ogni regione e chiamato a formulare pareri e a promuovere studi e ricerche e redigere programmi sui temi della organizzazione dei servizi e delle politiche per la sicurezza.

L'articolato è altresì integrato da alcune norme di prima applicazione, specificatamente finanziate e destinate ad operare, con immediatezza, come primo concreto segno di riscontro alle aspettative degli operatori della polizia locale e nelle more dell'attuazione complessiva del disegno di delega: ci si intende riferire (articolo 5):

a) alla istituzione di fondo per anticipo delle spese mediche-riabilitative e comunque per il ristoro di eventuali quote non rimborsate da assicurazioni e/o risarcimenti, derivanti da cure effettuate presso il sistema sanitario dagli addetti delle Polizie locali che siano rimasti feriti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche in ragione di interventi in regime di forme di collaborazione e supporto con le Forze di Polizia dello Stato;

b) ed alla istituzione di un fondo per spese di patrocinio legale, mutuando, e attribuendogli rilevanza su base nazionale, quanto è già stato introdotto a livello di ordinamento regionale con l'articolo 17 della legge del Veneto n. 24 del 2020 che prevede un fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale.

Correda l'articolato la previsione della relativa norma finanziaria, articolata con riferimento ai diversi interventi previsti, e strutturata, per taluni aspetti anche sulla scorta di interventi già previsti a livello statale (ci si intende riferire a quanto disposto dall'articolo 1, comma 995 della legge 178/2020, finanziaria dello stato per il 2021 in ordine alla quantificazione di oneri per interventi di riforma della polizia locale, oggetto anche di un disegno di legge delega approvato dal Governo nella XVIII legislatura) ed a livello regionale (con riferimento al fondo per spese di patrocinio legale) ovvero oggetto, relativamente al fondo per le spese mediche) di progetto di legge statale di iniziativa regionale risalente a precedente legislatura.

DELEGA AL GOVERNO PER LA PROGRESSIVA INTEGRAZIONE DI FUNZIONI TRA I CORPI DI POLIZIA LOCALE E LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E PER LA DEFINIZIONE, NELL'AMBITO DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DI UNA APPOSITA SEZIONE NEGOZIALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

TITOLO I - Disposizioni di delega

Art. 1 - Delega al Governo per la riforma della Polizia locale.

1. Al fine di determinare condizioni volte a rendere più efficienti le politiche integrate in materia di sicurezza tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nonché valorizzare il ruolo svolto dagli operatori dei corpi di polizia locale, il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) armonizzazione e adeguamento dei compiti e delle funzioni dei corpi di polizia locale con quelli delle Forze di polizia dello Stato, alla luce delle nuove esigenze di sicurezza urbana, di difesa e di monitoraggio del territorio, di tutela dell'ordine pubblico e di contrasto della criminalità;
- b) definizione e aggiornamento dei compiti della Polizia locale distinguendo fra “compiti istituzionali generali” funzionali a garantire la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini e dei loro beni, provvedendo alla prevenzione e alla repressione delle condotte antisociali e prestando altresì soccorso in caso di calamità e di infortuni, e “compiti istituzionali particolari” funzionali ad assicurare forme di vigilanza territoriale finalizzata al mantenimento dei rapporti di civile e pacifica convivenza, di vigilanza sulla mobilità e sui flussi di transito della rete viaria, operandone la regolamentazione e prevenendo la sinistrosità, di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, di controllo in materia ambientale urbana, rurale, ittico-venatoria, di vigilanza e di gestione dei servizi d'ordine e di scorta concernenti le attività istituzionali dell'ente di riferimento, di collaborazione con gli organi della protezione civile dello Stato e degli enti locali in caso di pubbliche calamità, nonché di collaborazione con le autorità sanitarie per fenomeni epidemiologici, di infortunistica stradale, lavorativa e di traumatologia in generale, di segnalazione di attività pericolose per l'incolumità, la salute e l'igiene della collettività e dei singoli, nonché di situazioni di disfunzione e di carenza dei pubblici servizi, locali e statali;
- c) definizione delle qualifiche articolate in ruoli distinti che possono comprendere la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, di agenti di polizia tributaria limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali e di agente di pubblica sicurezza mantenendo per l'attribuzione di quest'ultima la competenza del Prefetto, ivi comprese la definizione delle fattispecie in cui non può essere conferita o, se conferita, ne deve essere dichiarata la decadenza;
- d) disciplina del rapporto di lavoro attraverso l'istituzione, nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni negoziali dotate di risorse proprie relative al personale della polizia locale, in funzione della progressiva equiparazione dei livelli e delle qualifiche occupazionali, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello del trattamento economico, sia dei relativi trattamenti previdenziali, assistenziali e infortunistici,

del personale appartenente ai corpi di polizia locale con quelli previsti per le Forze di polizia dello Stato, nonché riconoscimento dei criteri generali di rappresentatività sindacale di cui agli articoli 42 comma 10 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

e) adeguamento delle strutture e degli strumenti propri degli agenti della polizia locale, tenuto conto delle nuove funzioni loro attribuite e degli strumenti in dotazione alle Forze di polizia dello Stato;

f) attivazione di percorsi, anche a livello regionale e con istituzione di scuole di formazione anche interregionali, di formazione ed aggiornamento professionale per il personale di polizia locale, ad adesione volontaria e frequenza obbligatoria con accertamento finale di profitto;

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Art. 2 - Istituzione di un Fondo per l'attuazione della delega in tema di nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale di Polizia locale.

1. Gli oneri finanziari per l'organizzazione, il funzionamento e gli interventi volti a migliorare la redditività delle funzioni e la qualità professionale e il trattamento economico del personale della polizia locale sono ripartiti tra regioni, province, città metropolitane e comuni in misura proporzionale secondo il criterio della fruibilità dei relativi servizi e fatte salve le determinazioni conseguenti all'esercizio della potestà legislativa regionale in materia di polizia amministrativa locale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma lettera h) della Costituzione e alle forme di coordinamento Stato – regioni definite in applicazione dell'articolo 118, terzo comma della Costituzione.

2. È iscritto presso il bilancio dello Stato un fondo di compartecipazione per concorrere a finanziare gli interventi conseguenti alla attuazione della delega di cui alla presente legge, e per sostenere gli enti di cui al comma 1 nell'assunzione degli oneri conseguenti alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale di Polizia locale.

3. Il Fondo di cui al presente articolo opera a valere per cinque esercizi finanziari successivi alla intervenuta istituzione e decorrenza di effetti giuridici ed economici della sezione negoziale del comparto funzioni locali relativa al personale della polizia locale.

Art. 3 - Istituzione del Consiglio nazionale della Polizia locale.

1. È istituito il Consiglio nazionale della polizia locale, quale organismo consultivo del Ministero dell'interno, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, dei sindaci, dei presidenti delle province e delle città metropolitane, nonché dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Il Consiglio ha propria sede centrale in Roma e sedi periferiche presso ogni regione.

3. Il Consiglio formula pareri, promuove studi e ricerche e redige programmi in materia di polizia locale, nonché di organizzazione dei servizi e delle politiche per la sicurezza pubblica.

TITOLO II - Norme di prima applicazione

Art. 4 - Istituzione fondi per spese mediche e patrocinio legale.

1. Nelle more dell'esercizio della delega è istituito, a valere dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il "Fondo per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali", destinato a garantire:

- a) l'anticipo delle spese mediche-riabilitative e il ristoro di eventuali quote non rimborsate da assicurazioni e/o risarcimenti, derivanti da cure effettuate presso il sistema sanitario dagli addetti delle Polizie locali che siano rimasti feriti sul campo nell'esercizio delle proprie funzioni, anche in ragione di interventi in regime di forme di collaborazione e supporto con le Forze di Polizia dello Stato;
- b) il patrocinio legale gratuito agli addetti delle Polizie locali che risultino destinatari di procedimenti legali per scelte intraprese durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni anche tramite anticipazioni del rimborso delle spese legali, salva ripetizione delle somme anticipate nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

2. Il Governo, con appositi decreti dei Ministri competenti per materia, provvede alla definizione dei criteri, condizioni e modalità per l'accesso e concessione delle provvidenze di cui al presente articolo ed al conseguente riparto delle relative risorse.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, quantificati in complessivi euro 1.240.000,00 per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 si fa fronte:

- a) quanto ad euro 1.000.000,00 per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e aumentando contestualmente la dotazione della Missione 006 "Giustizia", Programma 006 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" del bilancio di previsione per ciascun anno finanziario 2024 e 2025; mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati;

b) quanto ad euro 240.000,00 per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) e aumentando contestualmente la dotazione della Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" del bilancio di previsione per ciascun anno finanziario 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati.

2. Al fine di dare attuazione agli interventi in materia di riforma della polizia locale di cui all'articolo 2 della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui, per cinque anni a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati.

INDICE

<i>TITOLO I - Disposizioni di delega</i>	5
Art. 1 - Delega al Governo per la riforma della Polizia locale.	5
Art. 2 - Istituzione di un Fondo per l'attuazione della delega in tema di nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale di Polizia locale.	6
Art. 3 - Istituzione del Consiglio nazionale della Polizia locale.....	7
<i>TITOLO II - Norme di prima applicazione</i>	7
Art. 4 - Istituzione fondi per spese mediche e patrocinio legale	7
Art. 5 - Norma finanziaria.....	7